

Circolare n.4/2004

Particolari disposizioni per le società per azioni unipersonali

Si porta a conoscenza che dal 1° gennaio 2004 sono entrate in vigore le modifiche al libro V° del codice civile in materia di società, cooperative e mutue assicuratrici nonché le modifiche apportate alle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile.

In relazione alle società per azioni si segnala che:

- l'art.2325 C.C. stabilisce che nelle società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Nell'eventuale caso di insolvenza, tale responsabilità limitata al patrimonio della società resta valida anche nel caso in cui le azioni appartengano ad un unico socio (persona fisica o giuridica), a condizione che questi abbia versato per intero il capitale sociale e abbia rispettato le prescrizioni in tema di pubblicità nel Registro delle Imprese previsto dall'art.2362 C.C.;
- l'art. 2362 C.C. dispone che quando le azioni risultino appartenere ad un solo socio, ovvero qualora cambi il socio unico, gli Amministratori hanno l'obbligo di depositare al Registro delle Imprese, entro trenta giorni, una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome, nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.
Nel caso di mancato adempimento, i contratti stipulati con l'unico socio ovvero le operazioni a favore dell'unico socio, sono opponibili ai creditori della società se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione;
- l'art.2342 C.C. dispone che in sede di costituzione, in riferimento ai conferimenti, al momento della sottoscrizione debba essere versato in banca il venticinque per cento dei conferimenti in denaro e nel caso di unico socio, l'intero ammontare;
- l'art.2439 C.C. dispone che in caso di aumento di capitale i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione, all'atto della sottoscrizione, debbano versare almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte e in caso di socio unico, l'intero capitale.
- l'art 223 duovicies delle norme di attuazione del codice civile ha specificato che, per i soggetti che alla data del 1° gennaio 2004 detengono la totalità delle azioni

rappresentative del capitale di una società, il termine di presentazione della citata comunicazione, è fissato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge che, come citato, è il 1° gennaio 2004.

Alla luce del combinato disposto dai presenti articoli si conviene che gli Amministratori delle società le cui azioni rappresentative dell'intero capitale sociale siano detenute, alla data del 1° gennaio 2004, da un unico socio (persona fisica o giuridica) hanno l'obbligo di depositare, entro il 30 gennaio 2004, la dichiarazione contenente i dati richiesti.

Il mancato adempimento di questo obbligo comporta conseguenze rilevanti in quanto per le obbligazioni sociali non risponderà solo la società per azioni con il suo patrimonio ma anche il socio unico con il proprio patrimonio personale, in modo illimitato.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Napoli, 27 gennaio 2004

Dr. Maurizio Moccaldi Ruggiero